



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

ORIGINALE

Ordinanza n. 38

IL SINDACO

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - CHIUSURA IN VIA PRECAUZIONALE DEL PALAZZO COMUNALE SITO IN VIA MAZZINI

VISTA l' Ordinanza di isolamento contumaciale n. 37 del 26.05.2020, emessa a seguito della richiesta formulata in data 26/05/2020, ed acquisita al protocollo comunale n. 5343 del 26/05/2020, dalla Dott.ssa Antonella Monsignori, in qualità di medico di Sanità Pubblica in forza all'AUSL Umbria 1, specificatamente individuato dall'Azienda Sanitaria Locale competente per il Comune di Massa Martana, per la gestione della sorveglianza sanitaria – emergenza Coronavirus COVID-19;

RILEVATO che il provvedimento suddetto è stato emesso nei confronti di un collaboratore del Comune di Massa Martana (PG), che presta il proprio servizio presso la sede municipale dell'ente;

TENUTO CONTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

VERIFICATO che, nei giorni scorsi, il soggetto ha avuto reiterati contatti con vari dipendenti in servizio presso la sede municipale, nonché ha utilizzato attrezzature e beni ivi presenti;

RITENUTO OPPORTUNO, quindi, adottare un'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 3, della Legge n. 833/1978, per la chiusura e la sospensione delle attività presso la sede municipale dell'ente, ubicata in Via Mazzini n. 1;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l'art. 3, comma 1;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 26 del 1 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. Serie Generale n. 59 del 08.03.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n. 62 del 09.03.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n. 64 dell'11.03.2020);
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n. 76 del 22.03.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.04.2020 “Disposizioni attuative del Decreto Legge 25.03.2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n. 88 del 02.04.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25.03.2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n. 97 dell'11.04.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25.03.2020 n. 6, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n. 108 del 27.04.2020);
- il Decreto legge del 16.05.2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. Serie Generale n. 125 del 16.05.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2020 “Disposizioni attuative del Decreto Legge 25.03.2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16.05.2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. Serie Generale n. 126 del 17.05.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.05.2020 “Modifiche al Dpcm 17.05.2020” (in corso di pubblicazione in G.U.);

VISTE:

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 26.02.2020 ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 04.03.2020 ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Regione Umbria”;

VISTA la Legge Regionale 09 Aprile 2015, n. 11 “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”;

VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 , n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere con tingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

ORDINA

La chiusura e l'interdizione all'accesso, se non per ragioni di igiene pubblica (quali a titolo puramente esemplificativo: sanificazione dei locali, sede per tamponi e simili), del Palazzo Comunale, sito in Via Mazzini n.1, a partire, dalla data odierna e fino a formale revoca del presente provvedimento.

AVVERTE CHE

- La presente ordinanza ha decorrenza immediata, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- Le attività di controllo circa la precisa osservanza delle disposizioni emanate con il presente provvedimento dovranno essere effettuate secondo le specifiche previsioni della sopra richiamata ordinanza del Presidente della Giunta regionale dell’ Umbria 26 febbraio 2020, n. 1, con il concorso di tutte le forze di polizia e istituzioni interessate;
- L’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza configura la fattispecie di reato previsto e punito dall’ art. 650 del codice penale.

DISPONE CHE

- il Centro Operativo comunale, attivato con ordinanza sindacale n. 23 del 21.03.2020, rimane attivo ed operativo ai seguenti recapiti:

**RESPONSABILE
C.O.C.**

Coordinamento Politico

**SINDACO
FRANCESCO
FEDERICI**

Tel. 366 6783581 - 075
8951701

Mail
sindaco@comune.massamartana.pg.it

PEC
comune.massamartana
@postacert.umbria.it

**DIREZIONE DI
COORDINAMENTO**
Coordinamento Tecnico

*Marianna
Grigioni*

Tel. 339 1848378 – 075
8951707

Mail
respotec@comune.massamartana.pg.it

*Giuseppina
Carozzi*

Tel. 320 4386960 – 075
8951722

Mail
ragioneria@comune.massamartana.pg.it

Funzioni di supporto		Responsabile	Contatti
F2	Sanità - Assistenza sociale e veterinaria	Ivana Saraca Volpini	075 8951735 3333088048 affarigenerali@comune.massamartana.pg.it
		Silvia Padiglioni	075 8951749 3204433304 assistentesociale@comune.massamartana.pg.it
F3	Volontariato	Daniela Brugnossi	3316749415
F4	Materiali e mezzi	Marianna Grigioni	075 8951707 339 1848378 respotec@comune.massamartana.pg.it
F7	Strutture operative locali - Viabilità	Paolo Chieruzzi	0758951738
F9	Assistenza alla popolazione	Ivana Saraca Volpini	075 8951735 3333088048 affarigenerali@comune.massamartana.pg.it

F10	Amministrativa, giuridica e contabile	Giuseppina Carozzi	0758951722 320 4386960 ragioneria@comune.massamartana.pg.it
-----	--	-----------------------	---

- la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- La presente ordinanza sia trasmessa a:
 - A.U.S.L. Umbria n. 1- Direttore del Dipartimento di Prevenzione (aslumbria1@postacert.umbria.it)
 - Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia (gabinetto.prefpg@pec.interno.it)
 - Questura di Perugia (gab.quest.pg@pecps.poliziadistato.it)
 - Regione Umbria, Presidente della giunta regionale (regione.giunta@postacert.umbria.it)
 - Carabinieri – Stazione di Massa Martana (tpg29846@pec.carabinieri.it)
 - Guardia di Finanza– Stazione di Todì (pg1210000p@pec.gdf.it).

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Massa Martana, 26-05-2020

IL SINDACO
Francesco Federici

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.